



COMUNE DI ORISTANO

Comuni de Aristanis

**REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI
TARI**

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n.81 del 29.09.2020

INDICE

Art. 1	Oggetto del regolamento	Pag.
Art. 2	Gestione e classificazione dei rifiuti, rifiuti assimilati agli urbani	
Art. 3	Presupposto per l'applicazione del tributo	
Art. 4	Soggetti passivi	
Art. 5	Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti. Locali ed aree non soggetti al tributo	
Art. 6	Esclusione per produzione di rifiuti speciali non assimilati o non conferibili al pubblico servizio	
Art. 7	Superficie degli immobili	
Art. 8	Determinazione della tariffa	
Art. 9	Articolazione della tariffa	
Art. 10	Periodi di applicazione del tributo	
Art. 11	Tariffa per le utenze domestiche	
Art. 12	Occupanti le utenze domestiche	
Art. 13	Tariffa per le utenze non domestiche	
Art. 14	Classificazione delle utenze non domestiche	
Art. 15	Tariffa giornaliera	
Art. 16	Riduzioni per le utenze domestiche	
Art. 17	Riduzioni per le utenze non domestiche	
Art. 18	Riduzioni per il riciclo dei rifiuti assimilati	
Art. 19	Riduzioni per zone in cui non si effettua la raccolta a domicilio	
Art. 20	Agevolazioni	
Art. 21	Riduzione "Antispreco" (art.1 commi 652 e 659 l.147/13)	
Art. 22	Agevolazioni per associazioni di volontariato	
Art. 23	Ulteriori agevolazioni	
Art. 24	Cumulo di riduzioni e agevolazioni	
Art. 25	Versamenti e Riscossione	
Art. 26	Contenuto e presentazione della dichiarazione	
Art. 27	Funzionario Responsabile del tributo	
Art. 28	Controllo, accertamenti e rimborsi	
Art. 29	Soglie minime di versamento, rimborso e accertamento - rinvio	
Art. 30	Sanzioni e interessi	
Art. 31	Rimborsi e compensazioni.	
Art. 32	Entrata in vigore	

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. L'art. 1, commi dal 639 al 705, della Legge n. 147 del 27/12/2013 e successive modifiche e integrazioni, istituisce la tassa sui rifiuti (TARI), destinata alla copertura del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati al riciclo, al recupero, e allo smaltimento.
2. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la TARI stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
3. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria.

Art. 2 - Gestione e classificazione dei rifiuti, rifiuti assimilati agli urbani

1. Per quanto riguarda la classificazione dei rifiuti ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio si rimanda all'art. 4 del Regolamento di igiene e decoro urbano approvato con delibera C.C. n. 87/2018. (Allegato 1)
2. Per quanto riguarda la classificazione dei rifiuti assimilati agli urbani ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio si rimanda agli art. 11 e 12 del Regolamento di igiene e decoro urbano approvato con delibera C.C. n. 87/2018. (Allegato 2)
3. Ai fini dell'assimilazione non sono considerati urbani i rifiuti provenienti da esercizi commerciali con superficie di vendita come definita dall'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 114 del 1998, eccedente il limite di 1.000 mq.

Art. 3 - Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Presupposto per l'applicazione del tributo, è il possesso, l'occupazione o la detenzione a qualsiasi titolo, e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati (art.1 comma 642 Legge 147/13).
2. Si intendono per:
 - a) *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b) *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi, le superfici operative delle utenze non domestiche, vale a dire quelle destinate allo svolgimento di un'attività economica;
 - c) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione;
 - d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

Sono escluse dal tributo ai sensi dell'art.1 comma 641 L.147/13

- a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
 - b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
3. La residenza anagrafica, la presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di rete (ad es. gas e luce) costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente potenzialità di produzione rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità;

4. La mancata utilizzazione da parte dell'utenza del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 4 - Soggetti passivi

1. Il tributo è dovuto da chiunque possieda, detenga od occupa i locali o le aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse (art.1 comma 642 Legge 147/13).
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. In caso di utilizzo temporaneo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo dello stesso anno solare, il tributo è dovuta soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie (art.1 comma 643 L.147/13).
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo (art.1 comma 644 L.147/13).
5. Per le utenze domestiche, in caso di decesso del soggetto tenuto al pagamento, si procede alla voltura d'ufficio laddove, nella scheda anagrafica di famiglia, sia individuato altro soggetto passivo solidale ai sensi del comma 1 del presente articolo.

Art. 5 - Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti - Locali ed aree non soggetti al tributo.

1. Ai sensi dell'art.1 comma 641 L.147/13, non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
 - a) unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e contestualmente sprovviste di contratti attivi di fornitura di servizi pubblici a rete o ad impianti di produzione di energia alternativa;
 - b) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a mt. 1,50 nel quale non sia possibile la permanenza;
 - c) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - d) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, forni, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
 - e) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
 - f) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali balconi e terrazze scoperte, posti auto scoperti, cortili, giardini e parchi; per le utenze non domestiche sono escluse dal computo le aree di accesso, manovra e movimentazione dei mezzi e le aree adibite in via esclusiva alla sosta gratuita dei veicoli, le aree verdi che sono esclusivamente accessorie al bene principale e dove non può essere svolta alcuna attività economica;
2. Edifici in cui viene esercitato pubblicamente il culto (chiese, moschee, templi e similari)

3. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione, ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione probatoria quale, ad esempio la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
4. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, il tributo verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre alle sanzioni per infedele dichiarazione e agli interessi di legge.

Art. 6 - Esclusione per produzione di rifiuti speciali non assimilati o non conferibili al pubblico servizio

- 1 Ai sensi dell'art.1 comma 649 primo periodo della L.147/13 nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. La esclusione si estende ai magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva di cui al periodo precedente, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche.
- 2 Per il combinato disposto dell'art.1 commi 649 e 682 L.147/13 relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco:

ATTIVITA'	Riduzione %
tipografie - stamperie - vetrerie	30 %
falegnamerie	30 %
autocarrozzerie	30 %
autofficine per riparazione veicoli	30 %
gommisti	20 %
autofficine di elettrauto	20 %
distributori di carburante	20 %
lavanderie e tintorie	20 %
verniciatura - galvanotecnici - fonderie	20 %
studi fotografici	20 %
officine di carpenteria metallica	30 %
macellerie, pescherie	30 %
ambulatori medici e dentistici (non facenti parte delle strutture sanitarie che operano in forma organizzata e continuativa nell'ambito e per le finalità di cui alla legge 833/1978)	15%
Studi e laboratori odontoiatrici	20%

- 3 Ove la produzione di rifiuti speciali a cui è correlata la riduzione di cui al comma 1 non rientri tra le attività ricomprese nell'elenco, l'agevolazione è accordata nella misura corrispondente a quella prevista per l'attività ad essa più simile sotto l'aspetto della potenziale produttività quali-quantitativa di analoga tipologia di rifiuti speciali.
- 4 Alle superfici di vendita e/o alle aree destinate ad uso magazzino, se ed in quanto produttive di rifiuti di imballaggio terziario, è applicabile una percentuale di riduzione pari al 10%.
- 5 Le circostanze di cui ai commi precedenti devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione (disciplinata dal successivo art. 26) ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione.

Art. 7 - Superficie degli immobili

1. Ai sensi dell'art.1 comma 645 e 648 L.147/13 la superficie assoggettabile a tassa corrisponde per tutte le unità immobiliare iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano e per le aree scoperte alla superficie calpestabile. Solo quando potranno considerarsi attuate compiutamente le procedure di cui al comma 647 del medesimo art.1 potrà trovare applicazione il criterio di assoggettamento a tassazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria nella misura dell'80% della superficie catastale.
2. La superficie calpestabile dei "locali" è misurata al filo interno dei muri con esclusione di quella parte con altezza minima di m. 1,50. La superficie calpestabile delle "aree scoperte" è misurata a filo del perimetro. La superficie degli elementi di collegamento verticale, quali scale, rampe, ascensori e simili, interni alle unità immobiliari sono computati in misura pari alla loro proiezione orizzontale, indipendentemente dal numero di piani collegati.
3. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50, in caso contrario al metro quadro inferiore.
4. Per i distributori di carburante e per gli autolavaggi sono soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfetaria pari a 10 mq per colonnina di erogazione o di aspirazione dei rifiuti.
5. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito sono considerate, a fini tari, utenze domestiche al pari dell'immobile di cui costituiscono pertinenze. Si assume come pertinenziale il garage e/o la cantina risultante tale ai fini IMU.
6. In caso di cantine, autorimesse o altri simili luoghi di deposito non pertinenziali e adibiti ad uso privato, a seguito di cessata precedente attività, il tributo viene liquidato con tari abitativa quale immobile a disposizione.
7. I Monasteri di clausura, intesi per essi o parte di essi, gli spazi chiusi per il ritiro religioso, ove non è consentito l'ingresso agli esterni e sia regolamentata l'uscita e l'ingresso dei religiosi, senza altra attività diversa da quella istituzionale o che, se presente, sia assolutamente residuale, le superfici imponibili ai fini della TARI sono esenti dalla tassa.

Art. 8 - Determinazione della tariffa

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa, ai sensi dell'art.1 comma 652 L.147/13, è commisurata alle quantità e qualità medie generali ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale. Gli utenti del servizio sono distinti nelle due macro-categorie delle utenze domestiche

(abitazioni private) e delle utenze non domestiche (tutte le altre utenze) tra le quali viene ripartito l'insieme dei costi da coprire attraverso la Tari.

Art. 9 - Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. Per assicurare la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche prevista dagli art. 4 comma 2 e 7 comma 1, DPR 158/99, e ripreso dall'art. 1 comma 658 della l. 147/2013, la parte variabile della tariffa è ridotta di una percentuale compresa tra il 1 per cento e il 10 per cento, del minor costo finale di smaltimento dei rifiuti riconducibile alla raccolta differenziata svolta nell'anno precedente (differenza tra i costi di smaltimento e i costi di recupero e trattamento riferiti alla quantità raccolta in maniera differenziata).

Art. 10 - Periodi di applicazione del tributo

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste il possesso, l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, nel numero degli occupanti o in qualunque altro elemento o dato che comporti un aumento o una diminuzione di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini previsti dal presente regolamento, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Gli importi dovuti a debito o a credito sono calcolati di regola a conguaglio nella fattura successiva.

Art. 11 - Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrata al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 12 - Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato, attività lavorativa e di studio prestata fuori dalla propria residenza e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore a 183 giorni consecutivi o frazionabili al massimo in tre distinti periodi, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa per l'intero anno d'imposta.
3. La variazione del nucleo familiare, di cui al comma precedente, è concessa su domanda degli interessati mediante modello di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà messo a disposizione dell'ufficio, da presentarsi inderogabilmente a pena di decadenza dal diritto all'agevolazione, entro il 31 dicembre dell'anno di competenza al fine di consentire le operazioni di conguaglio. Il Comune si riserva di richiedere la documentazione probatoria delle circostanze dichiarate.
4. Il contribuente è tenuto a comunicare il venir meno delle condizioni per l'attribuzione dell'agevolazione, nei termini previsti dal precedente comma 3, pena il recupero del maggior tributo dovuto, con applicazione delle sanzioni previste per l'omessa denuncia.
5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
6. Per le utenze domestiche occupate o detenute dai nuclei familiari non residenti, compresi i cittadini residenti all'estero, da soggetti che hanno trasferito il domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari o case di riposo e per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti, si assume come numero di occupanti quello di un'unità.
7. La documentazione (anche nella forma di dichiarazioni sostitutive) che dovrà essere presentata a corredo dell'istanza di ammissione alla fruizione delle agevolazioni di cui al presente articolo, può essere prodotta anche in formato digitale.

Art. 13 - Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa e la quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3 e 4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Art. 14 - Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie e sottocategorie di attività indicate nell'allegato A.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato A viene di regola effettuata sulla base dell'attività effettivamente svolta e in subordine, della classificazione delle

attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT, relative all'attività principale e/o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.

3. Le sottocategorie individuate nell'allegato B sono individuate al fine di trovare la giusta collocazione nella specifica categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La categoria tariffaria applicabile ad ogni utenza è unica anche nel caso in cui le superfici utilizzate per l'esercizio dell'attività presentino diverse destinazioni d'uso (vendita, uffici, magazzino, ecc.), tranne nei seguenti casi:
 - immobili con superfici catastalmente separate;
 - locali siti in luoghi diversi;
 - aree scoperte operative;
 - locali con diversa destinazione che abbiano una superficie superiore a mq. 100.

Le superfici utilizzate per l'esercizio dell'attività rientranti nelle suesposte fattispecie devono essere espressamente dichiarate dal contribuente.

5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.
7. Gli uffici effettueranno controlli a campione per verificare la conformità delle dichiarazioni in merito alla destinazione d'uso dei locali.

Art. 15 - Tariffa giornaliera.

1. La Tari si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno di occupazione, rapportando a giorno la tariffa annuale attribuita alla categoria prevista nell'Allegato A al presente regolamento, maggiorata di un importo del 100%.
3. Al fine di coprire i maggiori costi del servizio specifico fornito, in caso di manifestazioni temporanee o eventi occasionali quali attività sportiva a livello professionistico o di manifestazioni socio-culturali o del tempo libero autorizzati dalla amm.ne comunale (Festival, Concerti, Luna Park, Circhi, Raduni ecc.), fatto salvo l'obbligo della pulizia finale già prevista da regolamento Cosap, il tributo giornaliero per la gestione dei rifiuti urbani sarà rapportato a quello annuale per i giorni di effettiva occupazione maggiorato del 100%.
4. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
5. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.
6. Per le occupazioni prive di autorizzazione o che non comportino il pagamento della COSAP il versamento è effettuato mediante modello F24 semplificato o con le altre modalità previste dalla vigente normativa.
7. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.
8. Mercati ordinari: per i mercati esistenti o di nuova istituzione oggetto di concessioni annuali o pluriannuali, il Comune si rivale dei costi del servizio di pulizia e gestione rifiuti urbani ed assimilati,

addebitando ai titolari dei banchi il rimborso della spesa quale onere di manutenzione contestualmente all'applicazione del Canone di Occupazione di Suolo e Aree Pubbliche. Tale modalità di contribuzione assolve, all'obbligazione ed agli oneri relativi alla TARI.

Art. 16 - Riduzioni per le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche che praticano il compostaggio è prevista una riduzione del 15% della parte variabile della tariffa alle condizioni stabilite da apposito regolamento.

Art. 17 - Riduzioni per le utenze non domestiche

1. La tariffa si applica con una riduzione del 30%, nella parte fissa e nella parte variabile, ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare. Tale condizione deve essere contenuta nella denuncia originaria o di variazione
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
3. La tariffa è ridotta del 40% della parte variabile alle attività agricole e florovivaistiche che praticano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose. Per ottenere la riduzione gli interessati dovranno produrre preventivamente la documentazione attestante il possesso delle attrezzature per il compostaggio e la loro installazione. La riduzione opera mediante compensazione sull'annualità successiva.
4. La parte variabile della tariffa è ridotta al 50% per i fabbricati di attività produttive, ove a causa di cessata o non ancora iniziata attività, non si svolge l'attività stessa. Tale situazione dovrà essere comprovata mediante presentazione di apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà relativa all'inizio o alla fine dell'attività. La riduzione potrà essere riconosciuta per un massimo di mesi 6 nel caso di inizio attività e di mesi 12 nel caso di fine attività. La riduzione potrà essere riconosciuta anche in presenza di servizi a rete attivi (acqua, elettricità, gas) relativi alla stessa utenza.
5. Le riduzioni di cui ai commi precedenti sono concesse su istanza degli interessati, da presentarsi entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento. Il contribuente è tenuto altresì, a comunicare il venir meno delle condizioni per l'attribuzione dell'agevolazione, nei termini previsti dal presente Regolamento per la presentazione della denuncia di variazione, pena il recupero del maggior tributo dovuto.

Art. 18 - Riduzioni per il riciclo dei rifiuti assimilati.

1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche è ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, mediante specifica documentazione comprovante l'effettivo avvio al riciclo (attestazione rilasciata dall'impresa a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero, e produzione della relativa fattura quietanzata per un importo congruo al quantitativo di rifiuti avviati al recupero.)
2. La riduzione fruibile, in ogni caso non superiore al 50% della parte variabile della tariffa dovuta dall'utenza, è pari al rapporto tra la quantità documentata di rifiuti assimilati - con esclusione degli imballaggi terziari - avviata al recupero e la produzione potenziale prevista dal D.P.R. 158/99 per l'attività (Kd massimo parte variabile).
3. Entro il termine perentorio del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di competenza, dovrà essere presentata specifica istanza al Comune, necessaria ed obbligatoria per poter usufruire della

riduzione di cui al precedente comma 1. A tale istanza deve essere allegata specifica attestazione rilasciata dall'impresa a ciò abilitata che ha effettuato l'attività di recupero.

4. L'agevolazione è calcolata a consuntivo, con compensazione con la tassa dovuta per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapacienza.
5. Ai fini del presente articolo, i materiali individuati come riciclabili sono ~~unicamente~~ i seguenti:
 - imballaggi in carta e cartone codice CER 150101
 - imballaggi in legno codice CER 150103
 - imballaggi misti codice CER 150106
 - vetro codice CER 150107
 - plastica codice CER 150102
 - legno, trucioli, residui di taglio segatura codice CER 030105

Art. 19 - Riduzioni per zone in cui non si effettua la raccolta a domicilio.

1. Il tributo è ridotto del 60%, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, per le utenze non servite a domicilio poste a una distanza inferiore ad un chilometro dal più vicino punto di conferimento o isole ecologiche, e del 70% per le utenze poste ad una distanza superiore.
2. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Art. 20 – Esenzioni e Agevolazioni

1. Il Comune nell'ambito degli interventi socio-assistenziali adottati con delibera di Giunta, può accordare ai soggetti che versano in condizioni di grave disagio sociale ed economico e che risultano in carico ai Servizi Sociali, l'esenzione dal pagamento totale o parziale della tariffa.
2. Sono esenti i locali e le aree scoperte posseduti o detenuti dal Comune per uffici o servizi;
3. La tariffa si applica in misura ridotta del 30 % nella parte fissa e nella parte variabile alle utenze domestiche per i locali adibiti ad abitazione principale dei nuclei familiari con la presenza di un portatore di handicap grave permanente, individuato e certificato dalle competenti autorità sanitarie locali ai sensi della L. 104/92, art. 3, comma 3. Tale agevolazione verrà concessa dietro presentazione all'ufficio tributi di apposita domanda, allegando copia del certificato rilasciato dalle competenti autorità sanitarie locali, preposte all'accertamento dell'handicap (legge n. 104/1992, art. 3, comma 3), e autocertificazione di appartenenza del portatore di handicap allo stato di famiglia del richiedente, e avere un reddito Isee del nucleo non superiore a 10.000,00 Euro.
4. La tariffa si applica con la riduzione del 30% nella parte fissa e nella parte variabile dell'utenza domestica, per i soggetti che si trovino in condizioni di particolare difficoltà economica e sociale, con indicatore ISEE in corso di validità, riferito all'intero nucleo, così articolato:
 - Nucleo familiare fino a tre componenti con Isee non superiore a Euro 8.265,00;
 - Nucleo familiare da quattro a cinque componenti con Isee non superiore a Euro 15.000,00;
 - Nucleo familiare con oltre cinque componenti, con Isee non superiore a Euro 20.000,00.
5. Ai fini del riconoscimento della riduzione del precedente comma, il Comune consulta d'ufficio l'anagrafe comunale e la banca dati Inps relativa alle dichiarazioni Isee in corso di validazione. Su tali basi viene quantificata nel "prospetto riassuntivo" (di cui all'art. 25 comma 2 del presente regolamento) la tassa risultante dovuta per l'appartamento di residenza di quel nucleo familiare. In caso di irregolarità della dichiarazione Isee, sulla cui base è stata riconosciuta la suddetta

agevolazione, con ricalcolo di un Isee superiore ai limiti definiti dal precedente comma 4, l'ufficio provvede a recuperare a carico del contribuente l'agevolazione TARI indebitamente goduta ed a sanzionare la violazione di cui all'art. 38 comma 3 del D.L.78/10 (falsa dichiarazione a cui sia conseguito un indebito beneficio economico).

6. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse su domanda degli interessati, da presentarsi entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, e a condizione che questi ne dimostrino di averne diritto e che siano in regola con il pagamento dei tributi comunali pregressi.
7. Il comune può, in qualsiasi momento, eseguire gli opportuni accertamenti, al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l'esenzione.
8. L'esenzione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova istanza, fino a che persistano le condizioni richieste. Nel momento in cui queste vengano a mancare, l'interessato deve presentare apposita dichiarazione.
9. Gli importi delle riduzioni previste dal presente articolo sono annualmente quantificate e inserite nel piano finanziario e, se a carico del bilancio comunale, inseriti negli interventi a tale scopo destinati. Gli importi così quantificati costituiscono il limite alle riduzioni riconoscibili ai beneficiari.

Art. 21 - Riduzione "Antispreco" (art.1 commi 652 e 659 l.147/13)

1. A decorrere dall'annualità 2020 è riconosciuto – sulla base di documentata istanza di parte- un abbattimento tariffario alle utenze non domestiche di cui art.1 comma 652 della L.147/16, e successive modificazioni.
2. La quantità di beni e prodotti ritirati dalla vendita oggetto di donazione deve essere documentata prioritariamente sulla base delle comunicazioni del donante e delle dichiarazioni trimestrali del donatario) di cui all'art.16 L.166/16; è ammessa, in via residuale, la possibilità di documentare con altre modalità se ed in quanto oggettivamente funzionali all'attività di controllo.
L'abbattimento tariffario di cui al comma 1 è quantificato in 0,20 euro/kg di beni alimentari di cui sia stata debitamente documentata la cessione gratuita (nel rispetto delle condizioni di legge e di quelle previste al presente articolo), a patto che il richiedente in possesso dei requisiti presenti apposita istanza all'ufficio TA.RI. entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello oggetto della richiesta allegando la documentazione di cui al precedente comma 2.
La riduzione, se dovuta, sarà applicata a conguaglio sulla tassa dovuta per l'anno successivo.

Art. 22 - Agevolazioni per associazioni di volontariato.

1. La tariffa è ridotta del 50% per gli immobili utilizzati o concessi/locati con contratto regolarmente registrato di durata non inferiore all'anno, ad associazioni di volontariato iscritte al Registro generale del volontariato Regionale secondo i principi della legge regionale n.39 del 13/09/1993, che li utilizzino per scopi istituzionali, a condizione che le dette unità immobiliari siano direttamente utilizzate e destinate esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222.
2. Ai fini dell'applicazione della riduzione, l'utilizzatore è tenuto a depositare presso il servizio tributi, copia del contratto registrato. Per usufruire dell'agevolazione il contratto deve essere stipulato in forma scritta e registrato antecedentemente alla data del 31 gennaio dell'anno di riferimento.
3. Le dichiarazioni, le copie dei contratti e le attestazioni di cui al comma precedente devono essere presentate entro il termine del 31 Dicembre dell'anno d'imposta insieme con l'istanza volta ad ottenere l'agevolazione, a pena di decadenza. Tali atti hanno effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati.

4. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al Comune l'eventuale intervenuta cessazione dei presupposti necessari per potere usufruire dell'agevolazione, entro gli stessi termini di cui al comma precedente.

Art. 23 - Ulteriori agevolazioni

1. Sono esenti da tassa - ai sensi dell'art.1 comma 660 L.147/13 per ragioni di preminente interesse pubblico dell'attività ivi esercitata, i centri sociali per anziani, intendendosi per tali i luoghi di incontro e di attività destinati agli anziani e dagli stessi gestiti, aperti a tutti i cittadini ed ubicati in strutture (distribuite in tutti i Quartieri della città) messe a disposizione dal Comune come punto di ritrovo in cui poter svolgere attività di tempo libero e culturali, nonché favorire l'integrazione e la solidarietà sociale. I suddetti Centri Sociali hanno forma associativa e sono autogestiti con un proprio statuto che ne regola l'organizzazione e la gestione; per frequentare il Centro è sufficiente farne richiesta attraverso l'iscrizione e il versamento di una quota sociale annua. Le singole associazioni devono altresì essere federate con Associazioni iscritte all'Albo Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale, a garanzia delle funzioni sociali esercitate.

Art. 24 - Cumulo di riduzioni e agevolazioni.

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, le stesse non sono cumulabili ma si applica quella più favorevole al contribuente.

Art. 25 - Versamenti e Riscossione

1. Il contribuente deve versare in autoliquidazione le somme dovute per l'anno di competenza, per tassa rifiuti e tributo provinciale, sia ratealmente che in unica soluzione entro le scadenze stabilite dal Comune.
2. Il Comune, per facilitare il corretto versamento della tassa fa pervenire ai contribuenti entro la scadenza della prima rata, apposito prospetto riassuntivo della tassa dovuta, sulla base dell'ultima dichiarazione presentata e o dei dati in possesso dell'ufficio. Il mancato ricevimento dell'avviso non giustifica il mancato o tardivo versamento del tributo dovuto.
3. La Giunta comunale, in caso di impedimenti tecnici, può autorizzare la variazione delle scadenze delle rate di cui al precedente comma 1.
4. Il contribuente è tenuto al pagamento del tributo dovuto, secondo i termini di cui al comma 1) per non incorrere nella sanzione prevista dal comma 695 dell'art.1 L.147/13 legata all'omesso o insufficiente versamento della tassa risultante dalla dichiarazione. E' obbligo del contribuente prestare la necessaria diligenza ed attivarsi in caso di mancato recapito dell'invito di pagamento predisposto dal Comune, per poter comunque eseguire il versamento entro il termine di scadenza.
5. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
6. In caso di omesso o parziale versamento rispetto alla data in cui il pagamento della rata doveva essere eseguito il contribuente può ricorrere all'istituto del ravvedimento operoso.

Art. 26 - Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. La dichiarazione deve essere presentata, entro il 31 gennaio dell'anno successivo dal verificarsi il fatto che ne determina l'obbligo, *utilizzando gli appositi moduli messi a disposizione dal Comune.*
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione

di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al comma precedente. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.

3. In caso di presentazione della dichiarazione di cessazione oltre il termine di cui al comma 1, il tributo non è dovuto a decorrere dal giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione stessa, salvo che il contribuente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione dell'occupazione, della detenzione o del possesso dei locali od aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
4. La dichiarazione deve contenere:
 - a) per le utenze domestiche:
 - per i soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) del dichiarante (preferibilmente l'intestatario della scheda famiglia) nonché degli occupanti non appartenenti al nucleo familiare e/o non residenti;
 - per i non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e dei soggetti occupanti l'utenza;
 - per utenze domestiche di persone giuridiche, i dati identificativi del legale rappresentante, della persona giuridica e dei soggetti occupanti l'utenza ;
 - l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali, nonché i dati del proprietario degli immobili;
 - la superficie calpestabile determinata ai sensi dell'art. 7 del presente regolamento;
 - la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni e esenzioni.
 - le superfici destinate ad attività professionali ed imprenditoriali.
 - b) Per le utenze non domestiche:
 - i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita IVA, codice ATECO dell'attività, sede legale);
 - i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree, nonché i dati del proprietario;
 - la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;
 - l'indicazione dell'eventuale superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani, corredata di relativa planimetria in scala;
 - l'indirizzo PEC.
5. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata in via telematica tramite mail o con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio.
6. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.
7. Le dichiarazioni già presentate ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti applicate in annualità antecedenti all'entrata in vigore del presente regolamento conservano validità anche ai fini della TARI, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

Art. 27 – Funzionario Responsabile del tributo

1. Il Comune, mediante deliberazione della Giunta Comunale, designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Art. 28 - Controllo, accertamenti e rimborsi

1. L'attività di controllo è effettuata con le modalità stabilite dall'art. 1 comma 692 e seguenti della Legge 147/2013.
2. Il tributo è accertato in base alle vigenti disposizioni di legge, tra cui (ai sensi dell'art. 1 comma 701 L. 147/2013) l'art.1 commi da 161 a 170 della Legge 296/06. Il tributo oggetto di accertamento deve essere versato entro 60 giorni dalla notifica del relativo atto con le modalità di pagamento indicate nell'atto e disciplinate dal vigente Regolamento delle entrate comunali. Gli atti di accertamento TARI divenuti definitivi valgono come dichiarazione a decorrere dall'annualità in cui è stato notificato l'accertamento.
3. La tassa viene rimborsata secondo quanto disposto dal D.Lgs.296/06 art.1 comma 164.
4. Le notifiche degli atti di accertamento TA.RI. sono effettuate, quando possibile, anche tramite Pec.

Art. 29 - Soglie minime di versamento, rimborso e accertamento - rinvio

1. La soglia minima per il versamento è pari a Euro 12,00 (ad esclusione della Tari giornaliera dove non viene stabilito un importo minimo), il rimborso e l'accertamento della tassa sono stabilite dal Regolamento Generale delle entrate tributarie, agli artt. 9 e 10.

Art. 30 - Sanzioni e interessi

1. In materia di sanzioni si applicano le disposizioni di cui all'art.1 commi 695 e ss. della Legge 147/13, così come disciplinate all'art. 15 nel vigente Regolamento Generale delle entrate tributarie. L'applicazione degli interessi è disciplinata dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.
2. I contribuenti che non eseguano in tutto o in parte il versamento della tassa alla scadenza di cui all'art 24 di questo Regolamento, incorrono nella violazione sanzionata dall'art.1 comma 695 della L.147/2013, da irrogare mediante apposito atto di accertamento esecutivo.
3. Come prescritto dall'art. 17 comma 3 D.Lgs. 472/97, in nessun caso alla sanzione di cui al comma 2 può applicarsi la definizione agevolata prevista dall'art. 16 comma 3 e dall'art. 17 comma 2 del medesimo D.Lgs. 472/97.
4. L'adempimento spontaneo tardivo (Ravvedimento operoso) è previsto dalla L. 160/2019 e dall'art. 18 del Regolamento Generale delle entrate tributarie.

Art. 31 – Rimborsi e compensazioni.

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente, a pena di decadenza, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo precedente, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

3. Le somme da rimborsare possono essere compensate, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, con gli importi dovuti dallo stesso al Comune a titolo di tassa sui rifiuti (TARI).

Art. 32 - Entrata in vigore

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2020.

Classificazione delle categorie e sottocategorie TARI per utenze Non Domestiche

ND	CAT	SCAT	CATEGORIA E SOTTOCATEGORIE
2	1	0	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO
2	1	1	Associazioni o istituzioni con fini assistenziali, previdenziali, benefiche
2	1	2	Associazioni o istituzioni politiche e/o sindacali
2	1	3	Associazioni o istituzioni culturali, tecnico-economiche
2	1	4	Associazioni o istituzioni sportive senza bar ristoro
2	1	5	Associazioni o istituzioni religiose
2	1	6	Attività ricreative: sale da ballo, spettacolo, musica e simili senza bar ristoro
2	1	7	Scuole pubbliche, private e parificate di ogni ordine e grado
2	1	8	Scuole del preobbligo private, asili nido
2	1	9	Locali dove si svolgono attività educative, ludoteche, oratori
2	1	10	Centri di istruzione e formazione lavoro
2	1	11	Gallerie d'arte, pinacoteche, mostre etc.
2	1	12	Aree scoperte operative in uso ai locali della sottocategoria 1
2	2	0	CINEMATOGRAFI E TEATRI
2	2	1	Cinema
2	2	2	Teatri
2	2	3	Aree scoperte destinate a cinema teatro manifestazioni culturali ecc.
2	2	4	Locali destinati a congressi convegni
2	2	5	Aree scoperte operative in uso ai locali della sottocategoria 2
2	3	0	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA
2	3	1	Autorimesse in genere
2	3	2	Aree e tettoie destinate ad uso parcheggio
2	3	3	Aree destinate deposito mezzi linee trasporto urbano
2	3	4	Aree destinate ricovero natanti, caravans, camper etc.
2	3	5	Magazzino deposito e/o stoccaggio in genere senza vendita
2	3	6	Aree e tettoie destinate ad uso impianti lavaggio, distributori carburanti senza locali
2	3	7	Magazzini di deposito di corrieri e spedizionieri
2	3	8	Magazzini adibiti al ricovero di attrezzature e automezzi autotrasportatori
2	3	9	Magazzini adibiti al ricovero di attrezzature utili all' espletamento di varie attività
2	3	10	Aree scoperte operative in uso ai locali della sottocategoria 3
2	4	0	CAMPEGGI, IMPIANTI SPORTIVI
2	4	1	Campeggi
2	4	2	Locali o aree destinate a qualsiasi attività ludico-sportiva – palestre, piscine etc.
2	4	3	Aree scoperte operative in uso ai locali della sottocategoria 4
2	5	0	STABILIMENTI BALNEARI

Regolamento per la Disciplina della Tassa Rifiuti

2	5	1	Stabilimenti balneari
2	6	0	ESPOSIZIONI COMMERCIALI
2	6	1	Saloni di esposizione in genere quando l'attività si svolge in altra sede o locale
2	6	2	Autosaloni
2	6	3	Esposizione arredi, materiali igienico sanitari, arte funeraria etc.
2	6	4	Aree scoperte operative in uso ai locali della sottocategoria 6
2	7	0	ALBERGHI CON RISTORANTE
2	7	1	Alberghi con ristorante
2	7	2	Agriturismo con ristorante e pernottamento
2	7	3	Attività ricettizie in residence rurali con ristorante

ND	CAT	SCAT	CATEGORIA E SOTTOCATEGORIE
2	7	4	Aree scoperte operative in uso ai locali della sottocategoria 7
2	8	0	ALBERGHI SENZA RISTORANTE, B&B E AFFITTACAMERE
2	8	1	Alberghi, ostelli
2	8	2	Affittacamere e alloggi, locande, pensioni
2	8	3	Foresterie
2	8	4	Bed and Breakfast
2	8	5	Aree scoperte operative in uso ai locali della sottocategoria 8
2	9	0	CASE DI RIPOSO E COLLETTIVITÀ, CASERME
2	9	1	Case di cura e riposo
2	9	2	Caserme, Carceri
2	9	3	Case per ferie, Colonie
2	9	4	Collegi e istituti privati di educazione
2	9	5	Seminari, Convitti
2	9	6	Collettività e convivenze in genere
2	9	7	Aree scoperte operative in uso ai locali della sottocategoria 9
2	10	1	OSPEDALI
2	10	2	Ospedali
2	10	3	Cliniche private
2	10	4	Aree scoperte operative in uso ai locali della sottocategoria 10
2	11	0	UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI
2	11	1	Enti pubblici, Amministrazioni autonome Stato, Agenzie Regionali
2	11	2	Studi privati in genere, legali, ingegneria, commercialisti, informatici, uffici generici
2	11	3	Studi medici, sanitari, veterinari
2	11	4	Laboratori di analisi
2	11	5	Laboratorio odontotecnico
2	11	6	Servizi amministrativi di strutture sanitarie pubbliche e private
2	11	7	Autoscuole
2	11	8	Agenzie di viaggio, tour operator
2	11	9	Agenzie di assicurazione

Regolamento per la Disciplina della Tassa Rifiuti

2	11	10	Agenzie di pompe funebri
2	11	11	Agenzie immobiliari
2	11	12	Servizi di vigilanza privata
2	11	13	Emittenti radio tv pubbliche e private
2	11	14	Uffici collegati ad attività economiche presenti nello stesso compendio con superficie superiore a 80 mq.
2	11	15	Studi fotografici, attività di videoediting
2	11	16	Internet point, call-center
2	11	17	Attività commissionaria per la vendita all'ingrosso di prodotti non alimentari in genere, non altrove classificati
2	11	18	Aree scoperte operative in uso ai locali della sottocategoria 11
2	12	0	BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO - STUDI PROFESSIONALI
2	12	1	Istituti bancari di credito
2	12	2	Attività economiche di Poste Italiane
2	12	3	Istituti assicurativi pubblici e privati
2	12	4	Aree scoperte operative in uso ai locali della sottocategoria 12
2	13	0	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI, COMPRESI BANCHI DI VENDITA ALL'APERTO
2	13	1	Cartoleria, libreria,

ND	CAT	SCAT	CATEGORIA E SOTTOCATEGORIE
2	13	2	Abbigliamento
2	13	3	Calzature, pelletteria
2	13	4	Materiale elettrico-idraulico-
2	13	5	Articoli casalinghi - giocattoli
2	13	6	Materiali edili, legnami, articoli sanitari etc.
2	13	7	Mobili - elettrodomestici - radio-tv – macchine per uffici
2	13	8	Esercizi commerciali in genere minuto beni durevoli
2	13	9	Profumeria e Cosmesi
2	13	10	Ferramenta, colori e vernici
2	13	11	Esercizi commerciali in genere minuto beni durevoli
2	13	12	Sementi e prodotti agricoli da giardino
2	13	13	Articoli sportivi
2	13	14	Vendita all'ingrosso con attività previste nella sottocategoria 13
2	13	15	Aree scoperte operative in uso ai locali della sottocategoria 13
2	14	0	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE
2	14	1	Edicole giornali
2	14	2	Tabaccherie, Ricevitorie
2	14	3	Farmacie
2	14	4	Erboristerie
2	14	5	Mini Market/Bazar non alimentari
2	14	6	Magazzini grande distribuzione vendita al minuto non alimentari

Regolamento per la Disciplina della Tassa Rifiuti

2	14	7	Articoli sanitari, odontotecnica, medicali, ortopedici
2	14	8	Vendita all'ingrosso con attività previste nella sottocategoria 14
2	14	9	Aree scoperte operative in uso ai locali della sottocategoria 14
2	15	0	NEGOZI PARTICOLARI QUALI, ANTIQUARIATO, TENDE E TESSUTI, TAPPETTI ETC
2	15	1	Gioiellerie e orologerie
2	15	2	Pietre e metalli preziosi
2	15	3	Antiquariato
2	15	4	Ceramica, cristalli, vetro di murano
2	15	5	Strumenti musicali
2	15	6	Bigiotterie
2	15	7	Tende, tappeti, tessuti per arredamento
2	15	8	Coppe, trofei, targhe, medaglie, distintivi
2	15	9	Articoli di fotografia, ottica
2	15	10	Mercerie e filati
2	15	11	Negozi vendita usato
2	15	12	Vendita all'ingrosso con attività previste nella sottocategoria 15
2	15	13	Aree scoperte operative in uso ai locali della sottocategoria 15
2	16	0	BANCHI DI MERCATO DI BENI DUREVOLI
2	16	1	Banchi di beni non alimentari
2	16	2	Locali ed aree mercati beni non alimentari
2	17	0	ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA
2	17	1	Istituti di bellezza, sauna, massaggi, cure estetiche ecc.
2	17	2	Parrucchieri e barbieri
2	17	3	Servizi di cura per gli animali da compagnia
2	17	4	Tatuatori
2	18	0	ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE DI DIMENSIONI RIDOTTE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA

ND	CAT	SCAT	CATEGORIA E SOTTOCATEGORIE
2	18	1	Laboratori e botteghe artigiane escluse quelle indicate in altre classi
2	18	2	Elettricista -
2	18	3	Falegnameria
2	18	4	Idraulico
2	18	5	Tipografia
2	18	6	Lavanderia a secco
2	18	7	Vetreria
2	18	8	Tappezziere
2	18	9	Sartoria
2	18	10	Riparazione calzature e articoli da viaggio
2	18	11	Carpenteria metallica
2	18	12	Lavorazione materiali lapidei

Regolamento per la Disciplina della Tassa Rifiuti

2	18	13	Riparazione elettrodomestici e simili
2	18	14	Aree scoperte operative in uso ai locali della sottocategoria 18
2	19	0	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO
2	19	1	Officine per riparazione autoveicoli, motoveicoli, biciclette, ciclomotori
2	19	2	Carrozzerie
2	19	3	Elettrauto
2	19	4	Gommista
2	19	5	Aree scoperte operative in uso ai locali della sottocategoria 19
2	20	0	ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE
2	20	1	Industria dolciaria
2	20	2	Pastifici
2	20	3	Lavorazione e confezionamento fertilizzanti, sementi e altri prodotti
2	20	4	Molitura Cereali e commercializzazione farine
2	20	5	Produzione vernici
2	20	6	Cantina vinicola
2	20	7	Caseifici
2	20	8	Stabilimenti industriali in genere
2	20	9	Aree scoperte operative in uso ai locali della sottocategoria 20
2	21	0	ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI (PANIFICI, DISTILLERIE, AZIENDE AGRICOLE, CERAMISTI, ETC.)
2	21	1	Panifici e simili con laboratori di produzione
2	21	3	Produzione, trasformazione, confezionamento prodotti ortofrutticoli
2	21	4	Laboratori di pasticceria e pasta fresca, gelateria
2	21	5	Attività di produzione prodotti in legno
2	21	6	Attività di produzione infissi metallici, serramenti, carpenteria metallica
2	21	7	Lavorazione materiali lapidei
2	21	8	Attività di produzione prodotti in pelle
2	21	9	Attività artigianali di produzione di beni specifici
2	21	10	Aree scoperte operative in uso ai locali della sottocategoria 21
2	22	0	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB
2	22	1	Ristoranti
2	22	2	Trattorie -Tavole Calde
2	22	3	Pizzerie
2	22	4	Agriturismo con sola ristorazione
2	22	5	Attività rientranti nel comparto della ristorazione con somministrazione
2	22	6	Aree scoperte operative in uso ai locali della sottocategoria 22
2	23	0	MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE
2	23	1	Mense popolari

ND	CAT	SCAT	CATEGORIA E SOTTOCATEGORIE
2	23	2	Refettori in genere
2	23	3	Osterie senza cucina
2	23	4	Mense aziendali

Regolamento per la Disciplina della Tassa Rifiuti

2	23	5	Birrerie, Hamburgerie senza cucina
2	23	6	Fornitura di pasti preparati (catering)
2	23	7	Aree scoperte operative in uso ai locali della sottocategoria 23
2	24	0	BAR, CAFFÈ
2	24	1	Bar, Caffè
2	24	2	Bar pasticcerie
2	24	3	Bar gelaterie
2	24	4	Pasticcerie senza produzione
2	24	5	Gelaterie senza produzione
2	24	6	Sale da tè
2	24	7	Yogurterie
2	24	8	Aree scoperte operative in uso ai locali della sottocategoria 24
2	25	0	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI
2	25	1	Negozi generi alimentari
2	25	2	Negozi vendita prodotti panetteria fresca
2	25	3	Macellerie
2	25	4	Pollerie
2	25	5	Salumerie
2	25	6	Negozi di prodotti ittici confezionati
2	25	7	Negozi di prodotti lattiero caseari
2	25	8	Supermercati alimentari e simili con vendita minuto/ingrosso (400-2500 Mq.sup.)
2	25	9	Aree scoperte operative in uso ai locali della sottocategoria 25
2	26	0	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE
2	26	1	Plurilicenze alimentari e/o miste
2	26	2	Mini market non alimentari ed alimentari (solo prodotti confezionati)
2	26	3	Locali per vendita vino, liquori, bevande alcoliche dettaglio/ingrosso
2	26	4	Articoli per l'agricoltura, di sementi, fertilizzanti e simili
2	26	5	Vendita prodotti per animali
2	26	6	Aree scoperte operative in uso ai locali della sottocategoria 26
2	27	0	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO
2	27	1	Negozi di frutta e verdura
2	27	2	Pescherie
2	27	3	Pizza al taglio, Piadinerie, Kebab, friggitorie, rosticcerie senza somministrazione
2	27	4	Locali di vendita delle serre
2	27	5	Negozi di fiori
2	27	6	Aree scoperte operative in uso ai locali della sottocategoria 27
2	28	0	IPERMERCATI DI GENERI MISTI
2	28	1	Ipermercati di generi misti (superficie superiore a 2.500 mq.)
2	28	2	Aree scoperte operative in uso ai locali della sottocategoria 28
2	29	0	BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI
2	29	1	Banchi di mercato di generi alimentari

Regolamento per la Disciplina della Tassa Rifiuti

2	30	0	DISCOTECHES, NIGHT CLUB
2	30	1	Night Club
2	30	2	Discoteche
2	30	3	Ritrovi notturni con Bar ristoro
ND	CAT	SCAT	CATEGORIA E SOTTOCATEGORIE
2	30	4	Club privati con Bar Ristoro
2	30	5	Attività ricreative, spettacoli, musica e simili anche all'aperto con somministrazione alimenti e bevande
2	30	6	Aree scoperte operative in uso ai locali della sottocategoria 30

Art. 4 del “Regolamento di igiene e decoro urbano” approvato con delibera C.C. n. 87/2018.

1. Ai fini del presente Regolamento per rifiuto si intende qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie contemplate nel Catalogo Europeo dei Rifiuti e di cui il detentore si disfi, abbia l'intenzione di disfarsi o abbia l'obbligo di disfarsi secondo quanto disciplinato dal D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..
2. Ai fini del presente Regolamento e ai sensi della vigente normativa, i rifiuti sono classificati:
 - a) secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali;
 - b) secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
 - 2.1. Sono rifiuti urbani (RU):
 - i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali adibiti ad uso di civile abitazione;
 - i rifiuti non pericolosi provenienti da locali diversi di cui alla lettera a) del presente articolo, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità;
 - i rifiuti vegetali provenienti dalla manutenzione delle aree verdi, quali giardini, aiuole, parchi e aree cimiteriali;
 - i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade e aree pubbliche o sulle strade e aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, da ordinaria attività cimiteriale (fiori secchi, corone, carte, ceri, rottami e materiali lapidei, i rifiuti provenienti dalla pulizia dei viali, delle aree di sosta, degli uffici e delle strutture annesse); nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriali diversi da quelli di cui alle lettere b), c), e), del presente articolo.
 - 2.2. Sono rifiuti speciali:
 - i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 del Codice Civile;
 - i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
 - i rifiuti da lavorazioni industriali; □ i rifiuti da lavorazioni artigianali;
 - i rifiuti da attività commerciali;
 - i rifiuti da attività di servizio;
 - i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
 - i rifiuti derivanti da attività sanitarie.
3. Ai fini del presente Regolamento si intendono per:
 - a. **rifiuti urbani pericolosi (RUP)** i rifiuti domestici costituiti da:
 - Prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo T (tossico) e/o F (infiammabile), quali per esempio vernici, solventi, fitofarmaci e relativi contenitori;
 - Prodotti farmaceutici scaduti, deteriorati, avariati o inutilizzati;
 - Siringhe;
 - Pile e accumulatori;
 - Lampade a scarica (neon) e tubi catodici.
 - b. **rifiuti urbani ingombranti** i beni di consumo durevoli, quali oggetti di comune uso domestico o di arredamento, provenienti da insediamenti civili o commerciali e aventi volumetria e/o peso tali da rendere impossibile o disagiata il loro conferimento nel servizio ordinario di raccolta dei rifiuti.

Artt. 11 E 12 del “Regolamento di igiene e decoro urbano” approvato con delibera C.C. n. 87/2018.**Articolo 11. CRITERI E MODALITÀ DI ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI**

1. In attesa della determinazione da parte dello Stato, ai sensi dell’art. 195 comma 2, letta e) del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., dei criteri qualitativi e quantitativi per l’assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, ai fini della raccolta e dello smaltimento, ai sensi del presente Regolamento sono dichiarati assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, provenienti dalle attività di cui all’art. 184 comma 3 lettere a), c), d), e), f) del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., che rispettino contemporaneamente le seguenti condizioni: **a) Criteri qualitativi**

Sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi appartenenti alle tipologie di seguito elencate come riferimento:

- imballaggi primari e secondari di varia composizione (cartone, plastica, legno, metallo, vetro, compositi e misti) – CER 15 01;
- frazioni merceologiche similari agli imballaggi (carta e cartone, vetro, plastica, metallo, legno) - CER 20 01; - scarti da cucine e mense - CER 20 01 08;
- scarti da giardini e parchi - CER 20 02;
- scarti di prodotti tessili e dell’abbigliamento - CER 20 01 10 – 20 01 11;
- apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso - CER 20 01 36;
- pile alcaline tipo stilo e a bottone - CER 20 01 34;

2. Rientrano nei “rifiuti urbani non differenziati assimilati” i rifiuti provenienti da utenze specifiche merceologicamente simili ai rifiuti domestici per i quali non sono attivati circuiti di raccolta differenziata poiché non valorizzabili ma avviabili a smaltimento.

3. Tali rifiuti devono inoltre rispondere ai seguenti criteri di qualità:

- a) non devono essere stati contaminati, neppure in tracce, con sostanze e preparati classificati pericolosi dalla normativa in materia di etichettatura, da policlorodibenzodiossine e/o policlorodibenzofurani;
- b) devono presentare compatibilità tecnologica con l’impianto di trattamento specifico o smaltimento cui il Comune è autorizzato a conferire secondo le previsioni regionali e provinciali;
- c) non devono presentare caratteristiche qualitative tali da generare dispersioni durante la fase di raccolta come ad esempio:

- ☒ consistenza non solida;
- ☒ produzione di quantità eccessive di percolato, se sottoposti a compattazione;
- ☒ fortemente maleodoranti;
- ☒ eccessiva polverulenza;

d) siano ammissibili allo smaltimento in impianti di discarica per rifiuti non pericolosi così come definiti dal D. Lgs. n.36/2003;

e) non siano classificati come pericolosi.

4. Nell’ambito dei rifiuti di cui all’articolo 2, lettera g) del decreto Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 “Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell’articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179”, sono inoltre considerati assimilati agli urbani i seguenti rifiuti sanitari, diversi dai rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo e non a rischio infettivo:

- a) rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie; Comune di Oristano Regolamento igiene e decoro urbano
- b) rifiuti derivanti dall’attività di ristorazione e residui dei pasti provenienti da reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;
- c) vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché altri rifiuti non pericolosi che abbiano le caratteristiche qualitative e quantitative indicate nel presente articolo; d) rifiuti da attività di spazzamento;
- e) rifiuti costituiti da indumenti e lenzuola monouso;
- f) rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell’ambito delle strutture sanitarie;

g) gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici anche contaminati da sangue esclusi quelli dei degenti infettivi, pannolini pediatrici e pannoloni, contenitori e sacche utilizzate per le urine; **b) Criteri quantitativi**

1. I criteri quantitativi per l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani vengono stabiliti tenendo conto:

- ☒ dei principi di efficacia, efficienza ed economicità;
- ☒ del principio di similitudine alle produzioni da luoghi o locali domestici;
- ☒ della priorità alle esigenze di istituzioni, uffici e collettività pubbliche;
- ☒ della capacità tecnica ed organizzativa del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- ☒ della programmazione della gestione dei rifiuti urbani a livello di Ambito Territoriale Ottimale, di cui all'art. 200 del D.Lgs. 152/06, o comunque a livello regionale secondo le disposizioni della Regione Autonoma della Sardegna.

2. I criteri sono suddivisi in criteri generali e specifici di assimilazione quantitativa: i primi indicano i limiti generali di tipo quantitativo in base ai quali i rifiuti di una utenza possono rientrare o meno tra i rifiuti assimilati per quantità, i secondi dettagliano i limiti per le frazioni merceologiche specifiche inserite nell'elenco dei rifiuti assimilati per qualità.

b1) Criteri generali di assimilazione quantitativa

1. Ai fini dell'assimilazione non sono considerati urbani i rifiuti provenienti da esercizi commerciali con superficie di vendita come definita dall'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 114 del 1998, eccedente il limite di **1.000 mq**, elevabili, ai sensi del presente regolamento, sino a 3.000 mq esclusivamente per le tipologie di rifiuti per le quali l'Amministrazione comunale abbia attivato un per-corso di avvio a recupero senza oneri.

2. Sono sempre considerati urbani i rifiuti derivanti dalle operazioni di giardinaggio e dalla cura e manutenzione del verde pubblico, se conferiti nel rispetto delle modalità indicate nel presente Regolamento. 3. Sono inoltre considerati assimilati, se conferiti secondo le modalità indicate nel presente Regolamento, i rifiuti costituiti da potature di alberi e arbusti, sfalci erbosi, derivanti da attività di giardinaggio o manutenzione del verde privato di pertinenza di locali o luoghi destinati a civile abitazione e quelli derivanti proveniente da luoghi o locali diversi da quelli di civile abitazione, qualora la superficie a verde non superi 300 metri quadri.

4. Non sono assimilati agli urbani i rifiuti ingombranti provenienti da utenze speciali, ad eccezione di arredi dismessi e RAEE analoghi per natura a quelli originati dai nuclei domestici nel rispetto dei limiti quantitativi riportati nei criteri specifici.

5. Sono considerati assimilati indipendentemente dalle quantità prodotte i rifiuti non ingombranti provenienti da istituzioni, uffici e collettività pubbliche. Rientrano in questo criterio anche i rifiuti di mense di organismi pubblici, quali istituzioni universitarie, scuole, strutture ospedaliere pubbliche del servizio sanitario nazionale.

b2) Criteri specifici di assimilazione quantitativa

1. Fatte salve le norme riportate nei criteri generali di assimilazione quantitativa, sono considerati urbani i seguenti rifiuti assimilati per qualità se prodotti nei limiti quantitativi riportati in tabella.

Frazione Merceologica	Codice CER	Valore base di quantità conferibile (mc/settimana)	Limite quantitativo medio annuo (mc/anno)
Imballaggi primari in vetro	20 01 02 - 15 10 07	50	500
Carta e cartone e imballaggi primari di carta e cartone	15 01 01 - 20 01 01	50	2.500
Plastica e imballaggi primari in plastica	15 01 02 - 20 01 39	50	2.500
Imballaggi secondari cellulósici e plastici	15 01 02 - 15 01 02	100	5.000
Manufatti o loro parti in metallo	20 01 40	10	100
Manufatti o loro parti in legno	20 01 38	-	10
Scarti organici da cucine e mense di titolarità privata	20 01 08	1	50
Rifiuti da giardini dell'utenza privata non domestica	20 02 01	< 300 mq (*)	
Scarti di prodotti tessili e dell'abbigliamento	20 01 10 - 20 01 11	5	100
RAEE analoghi alla provenienza da nuclei domestici	20 01 36	-	5

Regolamento per la Disciplina della Tassa Rifiuti

Rifiuti ingombranti diversi dai RAEE alla analoghi provenienza domestica	20 03 07	-	5
Medicinali scaduti	20 01 32	-	0,05
Pile alcaline tipo stilo e a bottone	20 01 34	-	0,05
Rifiuti urbani non differenziati	20 03 01	-	1
(*) limite quantitativo riferito alla dimensione dell'area di pertinenza attrezzata a giardino privato			

Il limite quantitativo di riferimento è quello relativo al conferimento settimanale; il limite su base annua è riportato a titolo indicativo e diventa il riferimento laddove non può essere indicato il limite settimanale.

3. I rifiuti, nei limiti quantitativi suindicati, sono considerati assimilati se rispettano le modalità di conferimento stabilite dal presente Regolamento.

4. Se la produzione eccede i limiti indicati, i rifiuti sono considerati speciali e non possono in alcun modo essere inseriti nel flusso dei rifiuti urbani, neanche come quota parte fino al limite di riferimento. **c) Procedure di accertamento dei requisiti per l'assimilazione**

1. In generale i rifiuti speciali non possono essere conferiti al servizio pubblico di raccolta e trasporto senza preventiva e specifica autorizzazione da parte dell'Amministrazione. I soggetti produttori di rifiuti speciali, presumibilmente assimilabili agli urbani secondo le indicazioni del presente Regolamento, possono avanzare istanza di assimilazione ai competenti uffici comunali.

2. La richiesta di cui al di cui sopra deve essere accompagnata da:

a) documentazione tecnica in grado di evidenziare i seguenti aspetti:

1) ramo di attività dell'azienda e sua classificazione industriale, artigianale, commerciale, di servizio; 2)

specificazione dell'attività svolta; 3) tipologia del rifiuto prodotto;

4) quantitativi volumetrici e ponderali settimanali, mensili e annui dei rifiuti prodotti, suddivisi secondo le diverse tipologie merceologiche previsti nei criteri di assimilazione;

5) dati relativi all'ingombro, alla pezzatura media e al peso specifico del rifiuto;

6) superfici di formazione del rifiuto o superfici di formazione delle diverse tipologie di rifiuto; 7) superfici aziendali complessive;

8) numero di addetti complessivi;

9) numero di addetti preposti alle attività manifatturiere che danno luogo alla formazione dei rifiuti che si ipotizzano come "speciali";

b) elaborati planimetrici comprensivi dell'area cortilizia, recanti l'indicazione dei diversi reparti e/o porzioni che diano luogo a distinte tipologie di rifiuto, tali da consentire il computo delle superfici di formazione di rifiuti assimilati agli urbani e di eventuali superfici di formazione di rifiuti speciali non assimilabili e/o non assimilati ai rifiuti urbani.

3. La procedura si conclude, previo accertamento dei competenti uffici tecnici, con determinazione dirigenziale di assimilazione dei rifiuti prodotti (o di alcune tipologie) e di iscrizione al ruolo dell'utenza (o dell'aggiornamento dell'iscrizione a ruolo delle superfici di produzione dei rifiuti assimilati). La determinazione indica le modalità di conferimento dei rifiuti assimilati e le rispettive quantità conferibili nonché la metodologia di tassazione (o tariffazione) dell'utenza richiedente.

Articolo 12. TASSAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI

1. Alle superfici che danno luogo alla produzione di rifiuti speciali assimilati agli urbani viene applicata la tariffa, nei modi stabiliti dal relativo regolamento, oltre alla quota degli oneri relativi ai maggiori oneri per l'utilizzo di attrezzature speciali (es. casse compattanti) e i maggiori oneri derivanti dall'intensificazione delle frequenze e/o del numero di svuotamenti previsti;

2. L'avvio al recupero dei rifiuti assimilati e non affidati al servizio fornito del Gestore, non comporterà una riduzione della tariffa.